



TRIBUNALE FEDERALE n. RGTF 6/2024

II TRIBUNALE FEDERALE

all'udienza del 27 maggio 2024, nelle persone dei Signori

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente

Dott. Stefano FANTINI, Componente effettivo

Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente supplente, relatore ed estensore

ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento trasmesso il 24 aprile 2024 dalla Procura Federale, formulato dal Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi a carico di tesserati della Sezione TSN di Barletta per le seguenti incolpazioni:

- IPPOLITO Paolo, Presidente della sezione TSN di Barletta, CARBONE Raffaele, consigliere, CARDUCCI Gioacchini, consigliere, SALERNO Nicola Savio, consigliere, SARNI Alessandro, consigliere, CANDIDO Giosuè, revisore dei conti, per la violazione dell'art. 2 (*Principio di lealtà*) del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI, e per la violazione degli artt. 25 (*Presidente della Sezione*), 27 (*Attribuzioni del Consiglio Direttivo*), 29 (*Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico*), 47 (*Bilancio Preventivo*), 48 (*Conto Consuntivo*), 49 (*Servizio di cassa*) e 54 (*Disposizioni di rinvio*) dello Statuto del TSN Barletta, avendo "[...] portato il revisore dei conti federale a concludere che *"Dall'analisi condotta e da quanto sopra esposto si profilano condotte fraudolente ai danni della Sezione e un rendiconto non chiaro con dati non veritieri e corretti del rendiconto consuntivo"*.
- IPPOLITO Paolo, Presidente della sezione TSN di Barletta, CARBONE Raffaele, consigliere, CARDUCCI Gioacchini, consigliere, SALERNO Nicola Savio, consigliere, SARNI Alessandro, consigliere, a titolo di concorso, per la violazione dei seguenti artt. 2 (*Principio di lealtà*) del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI; art. 6, secondo comma, d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 (*Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144*); art.7, lett. a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*) convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; art.1, commi 910-911 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*); art. 39 dello Statuto della Sezione TSN Barletta, *"per aver concluso un contratto di lavoro con il Sig. Seccia in forma orale versando allo stesso la relativa retribuzione con metodo non tracciabili"*.
- IPPOLITO Paolo, Presidente della sezione TSN di Barletta, CARBONE Raffaele, consigliere, CARDUCCI Gioacchini, consigliere, SALERNO Nicola Savio, consigliere, SARNI Alessandro, consigliere, a titolo di concorso, per la violazione degli artt.25 (*Presidente della Sezione*);art.26 (*Consiglio Direttivo*); 44 (*Attività di tiro della Sezione*) dello Statuto del TSN Barletta per avere, a titolo di concorso omissivo, *"gestito l'attività formativa in modo contrario alle norme endofederali"*.



Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha chiesto la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due e mesi cinque per IPPOLITO Paolo, valutata l'aggravante dell'art.10, comma 1, lett. a) del *Regolamento di Giustizia Sportiva* UITA; la sospensione da ogni attività sportiva per anni uno e mesi sei per CARBONE Raffaele, CARDUCCI Gioacchino, SALERNO Nicola Savio, SARNI Alessandro e CANDIDO Giosuè, valutata l'aggravante dell'art.10, comma 1, lett. a) del *Regolamento di Giustizia Sportiva* UITA.

Il 6 maggio 2024 la Procura Federale ha depositato una memoria, ex art. 34, lett. C) del *Regolamento di Giustizia Sportiva* UITA, con la riformulazione delle sanzioni a carico dei deferiti dopo aver valutato ulteriormente la gravità dei fatti e chiedendo la *radiazione* dell'IPPOLITO, e la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni tre per CARBONE Raffaele, CARDUCCI Gioacchino, SALERNO Nicola Savio, SARNI Alessandro e CANDIDO Giosuè.

All'esito della discussione, il Tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, dava lettura del dispositivo, qui sotto riportato, della presente sentenza, riservandosi giorni trenta per il deposito della motivazione.

FATTO

Questo procedimento disciplinare origina da una visita ispettiva, eseguita il 22 e il 23 giugno 2023 dalla dott.ssa SPORTELLI Elena, componente del Collegio dei Revisori dei Conti UITA, insieme al Procuratore Federale UITA Avv. Fabio Pennisi e al Ten. Col. Cerruto Francesco del Ministero della Difesa, 10° Reparto Infrastrutture Napoli, alla presenza del Commissario straordinario Ing. Tarricone Mario e del collaboratore della Sezione sig. Seccia Salvatore: eseguita a seguito della comunicazione della UITA con nota n. 6529 del 19 giugno 2023, trasmessa a mezzo mail, che disponeva la visita ispettiva presso la sede della Sezione TSN di Barletta.

La relazione che ne eseguiva, a firma dei tre menzionati, riporta quanto segue: “[...] Viene acquisito il verbale di passaggio delle consegne dal Presidente Paolo Ippolito al Commissario Straordinario Mario Tarricone con allegato verbale di denuncia dal quale risulta che in data 23/02/2023 l'allora presidente ha denunciato presso la Legione Carabinieri Puglia, Stazione di Canosa di Puglia il furto dei seguenti documenti (per quanto qui rileva: il giornale di cassa e il libro mastro del 2012-2022, il registro delle movimentazioni dei conti correnti ed estratti conto 2012-2022, il registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo, il registro dei verbali dei Revisori dei conti, il registro di carico e scarico dei rifiuti e FIR allegati. Dalla data di denuncia del furto, non risulta che l'allora Presidente abbia ricostituito i libri e registri contabili sino alla data del passaggio di consegne, ne ha informato il Consiglio direttivo sezionale nelle successive sedute di tale circostanza e la UITA in alcun modo”. “[...] Risulta presentato e approvato dall'assemblea il conto consuntivo 2022. Dalla verifica a campione delle voci di Bilancio approvato dall'assemblea risultano alcune spese non di competenza o non inerenti all'attività istituzionale e sportiva dalla Sezione. [...]”.

Con nota n. 7251 del 7 luglio 2023, l'UITA ha invitato il commissario straordinario Ing. TARRICONE Mario a trasmettere la documentazione, previ ulteriori accertamenti, alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

L'Ing. TARRICONE, nel suo atto 9 ottobre 2023, riportava: “[...] l'assenza della documentazione amministrativo-contabile, gli accertamenti sono risultati particolarmente complessi, al momento, si era potuto accertare un utilizzo frequente di carta bancomat e carta di credito intestate alla Sezione TSN Barletta, ove sono emerse forniture non compatibili con l'attività della Sezione TSN[...]”. “[...] all'esame del Registro Armi (L.110/75 e s.m.i.) risultano numerose cessioni di armi nei confronti di soci, per le quali non è stato possibile accertare le modalità[...]”.



Il 22 febbraio 2024, la Procura Federale ha presentato un'istanza al Presidente Federale dell'UITA per la nomina di un Consulente tecnico. Il Presidente Federale nominava CTU la Dott.ssa SPORTELLI Elena Anna.

Il 7 marzo 2024, il Sostituto Procuratore Federale disponeva "l'audizione a distanza, ex art.51 comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva" di SECCIA Salvatore, il quale così dichiarava: "presso il TSN di Barletta ricopro la funzione di istruttore e direttore di tiro [...] dall'anno 2000 [...] non ho mai firmato un contratto di lavoro con la Sezione TSN di Barletta. [...]".

La relazione della menzionata Dott.ssa SPORTELLI riportava: "Nelle giornate dell'8 e del 9 marzo 2024 presso la sede del Tiro a Segno Nazionale sezione di Barletta si è dato inizio alle operazioni peritali, alla presenza del Commissario Ing. Mario Tarricone e del collaboratore della Sezione sig. Salvatore Seccia. La presente perizia si basa sulla documentazione prodotta dal Commissario in particolari estratti conto bancari, rendiconti delle entrate, rendiconti annuali, fatture ricevute rinvenute sul cassetto fiscale della Sezione e sulle informazioni riferite dal personale sezionale.

- "[...] Verbale ispettivo Commissione Federale UITA, indagine amministrative del 22-23 giugno 2023" "[...] alla luce dei nuovi documenti bancari prodotti presumibilmente successivamente al deposito dell'esposto alla Procura della Corte dei conti sono emersi importi diversi relativamente all'utilizzo delle carte di credito e bancomat. [...] [...] le voci di bilancio sono incomplete e non tengono conto delle uscite [...] [...] Si segnala la mancata rilevazioni fra i residui passivi del debito verso l'UITA. [...] il rendiconto è da ritenersi falso. Anche la verifica di cassa del revisore presenta la medesima criticità. [...] la condotta del revisore Candido Giosuè è da ritenersi allineata a quella dell'ex presidente Ippolito in quanto non ha provveduto a segnalare le irregolarità [...] consentendo negli anni comportamenti fraudolenti dello stesso a danno della Sezione. [...] Il Manifesto 2023 per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi nella fase pratica con armi corte e lunghe [...] [...] si conferma la violazione delle indicazioni contenute in materia di formazione previste dal Manifesto 2023. [...] Alla luce di quanto sopra esposto, emergono le seguenti situazioni:
- 1. Condotta distrattiva e fraudolenta da parte dell'Ippolito;
- 2. Uso promiscuo del conto corrente della Sezione da parte dell'ex Presidente Ippolito senza autorizzazione;
- 3. Distrazione di denaro per pagamenti non conformi;
- 4. Danno erariale a seguito di pagamenti di cui sopra o ammanchi di cassa;
- 5. Distrazione di beni [...]"

CARBONE Raffaele, consigliere, inviava alla Procura Federale tramite PEC, in data 23 marzo 2024, sue controdeduzioni dove dichiarava: "in data 22.03.2023 mi è stato notificato dal Commissario presente [...] "l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari". [...] non sono mai stato convocato alle riunioni del Consiglio Direttivo e né sono a conoscenza dello svolgimento di assemblee [...] chiedo che la mia posizione venga stralciata".

IPPOLITO Paolo, Presidente, SARNI Alessandro, consigliere, CANDIDO Giosuè, revisore dei conti, a seguito della notifica dell'avviso conclusioni indagini preliminari, per il tramite dell'Avv. Giuseppe Mariani il 15 aprile 2024 hanno depositato una memoria difensiva. La memoria assumeva: (i) "[...] i miei assistiti mi incaricano di contestare radicalmente la sussistenza di un potere disciplinare a loro carico [...]; ([...] l'avviso conclusioni indagini, consiste in una serie di presunte violazioni totalmente estranee ai limiti della funzione di vigilanza dell'UITA [...] in altri termini costituiscono comportamenti sostanzialmente illegali ed arbitrari, non solo i controlli operativi, amministrativi, gestionali e di funzionamento, appartenenti all'autonomia



privata della sezione- governata dai principi del codice civile in materia di associazioni non riconosciute [...]”.

Con decreto presidenziale del 29 aprile 2024, ex art. 34, lett. E), del *Regolamento di Giustizia Sportiva* UITA, IPPOLITO Paolo, CARBONE Raffaele, CARDUCCI Gioacchino, SALERNO Nicola Savio, SARNI Alessandro, CANDIDO Giosuè venivano convocati innanzi a questo Tribunale Federale per l’udienza del 27 maggio 2024. Il deferito IPPOLITO Paolo si costituiva con memoria difensiva depositata il 24 maggio 2024 per il tramite dell’Avv. Giuseppe Mariani, che tornava a ripetere quanto già eccepito nella memoria depositata in data 15 aprile 2024.

All’udienza del 27 maggio 2024 erano presenti, da remoto, l’Avv. Giuseppe Mariani per conto del sig. IPPOLITO Paolo, l’Avv. Antonella Parrotta per i CARDUCCI Gioacchino e SALERNO Nicola Savio. Erano comunque assenti SARNI Alessandro, CARBONE Raffaele, CANDIDO Giosuè. Per la Procura Federale era presente, da remoto, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi.

Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi chiedeva l’accoglimento integrale della memoria ex art.34, lett. C), del *Regolamento di Giustizia Sportiva* UITA, deposita il 6 maggio 2024.

L’Avv. Giuseppe Mariani si riportava quanto già dedotto nelle memorie depositate.

L’Avv. Antonella Parrotta dichiarava che i suoi assistiti non erano al corrente della gestione economica-finanziaria esercitata dall’allora Presidente IPPOLITO Paolo per conto del TSN di Barletta nonostante fossero componenti del Consiglio Direttivo. Disconoscevano le firme apposte sui verbali del Consiglio Direttivo. Non erano stati mai convocati.

DIRITTO

1. Il Collegio, alla luce delle acquisizioni documentali istruttorie e delle risultanze dibattimentali, ritiene dimostrato in fatto quanto incolpato ai prevenuti, in concreto basato essenzialmente sui predetti accertamenti istruttori, a fronte dei quali non è stata offerta adeguata smentita atta a suffragare le argomentazioni difensive.

Più in particolare, va qui rilevato che gli addebiti mossi ai nominati incolpati consistono, per ciascuno nella qualità indicata nell’incolpazione, in violazioni degli specifici doveri inerenti i rispettivi uffici di presidente della Sezione TSN di Barletta, di consiglieri componenti quel Consiglio Direttivo della Sezione TSN e di revisore dei conti: con riguardo alla violazione di quei doveri compiuta senza dimostrare una qualche giustificazione. Sono dunque i comportamenti accertati che vanno valutati e commisurati nella loro consistenza e dimensione disciplinare.

A questi riguardi va per tutti sin da ora sottolineato che, ai fini di quanto qui al vaglio e che riguarda non l’ordinamento statale ma l’ordinamento sportivo, è inconferente quanto sollevato dalla difesa dell’IPPOLITO nella memoria 24 maggio 2024 circa le asserite caratteristiche organizzative e la natura giuridica dell’UITA e delle Sezioni TSN. Gli illeciti disciplinari per cui è giudizio, invero, si riferiscono a violazioni dell’ordinamento sportivo commesse da ciascun incolpato nella sua propria e rispettiva qualità di componente gli organi direttivi della Sezione TSN di Barletta, quale che sia la natura giuridica di questa, e tanto è sufficiente a dirimere ogni questione al riguardo.

2. Va allora anzitutto considerato che la posizione principale tra gli incolpati è quella di **IPPOLITO Paolo**, presidente della Sezione del TSN di Barletta. Da quanto è emerso nel giudizio, a suo carico risulta appieno,



in fatto, il comportamento di maggior rilievo e di maggior gravità disciplinare: sia per riferimento alla primazia della carica da lui ricoperta, che alla distanza dall'adempimento dei relativi doveri; sia soprattutto – vista la relazione SPORTELLI - in considerazione della gravità e del carattere sistematico che connota la sua condotta: che appare ampiamente prevaricatoria e distorsiva dei doveri di ufficio che si di lui gravavano, manifestamente orientata a usare la carica per finalità improprie.

A tali propositi, questo Tribunale Federale ha anche recentemente avuto occasione di sottolineare la consistenza giuridica dell'insieme dei doveri inerenti un tale Ufficio, sottolineando tra l'altro che la posizione del presidente di una Sezione del TSN è *“in termini di riprovevolezza disciplinare della condotta alla luce dell'ordinamento federale, [...] una vera e propria posizione di garanzia”*, e che come tale va *“considerata con riguardo alla finalità istituzionali dell'ente pubblico Unione Italiana Tiro a Segno: e [...] concerne sia la funzione sportiva, sia quella pubblicistica dell'ente, in tema di vigilanza e controllo delle armi (pur se solo sportive) e della loro utilizzazione”* (ed altrettanto, si può qui aggiungere, per quanto concerne le risorse, anche finanziarie, della Sezione medesima) (Trib. Federale UITTS, decisione 18 luglio 2023, in n. RGTF 4/2023). Per l'art. 25 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, il presidente di una Sezione TSN è anzitutto *«responsabile del funzionamento»* della Sezione stessa ed è, già per la sua posizione prima ancora che per i suoi singoli personali comportamenti, gravato del compito della corretta amministrazione e del corretto funzionamento della Sezione: il che è posto nell'interesse degli associati, della Sezione TSN e dell'UITTS stessa. Sulla sua figura istituzionale incombe di curare, anche alla luce dell'art. 97 Cost., la buona e prudente amministrazione della ripartizione territoriale dell'ente che egli rappresenta.

È il caso di rammentare questo carattere ha formato oggetto anche di una giurisprudenza di legittimità. Cass., SS.UU., ord. 8 novembre 2011, n.32418, in particolare, ha precisato che *“[...] le Sezioni comunali della Unione Italiana di tiro a segno, al pari di tale Unione, di cui costituiscono parte integrante, hanno la qualità di enti pubblici non economici, operando con strumenti autoritativi e per finalità di ordine generale, e sono rimaste in vita, con detta qualità, anche dopo il riordino degli enti pubblici previsto dalla L. 20 marzo 1975, n. 70 (alla luce delle disposizioni della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 31 sul controllo delle armi, nonché della L. 28 maggio 1981, n. 286, art. 1 sull'iscrizione obbligatoria alle Sezioni medesime). Ne consegue la natura pubblicistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di dette Sezioni e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti”*: e a tale fine ha rammentato i precedenti di Cass. SS.UU., 20 aprile 1991, n. 4287; 22 giugno 1990, n. 6319.

Va anche rilevato che per la stessa Cass., SS.UU., ord. 8 novembre 2021, n.32418, *“l'attività delle sezioni sia finalizzata direttamente anche all'espletamento di compiti istituzionali ed evidentemente di rilevanza pubblicistica, e ciò nell'ambito di direttive e controlli assicurati da un ente che ha conservato natura pubblicistica, fruendo di entrate di natura diversa, ma anche di provenienza pubblica, e destinati appunto anche al perseguimento delle ricordate finalità pubblicistiche. L'assenza di previsione di una contabilità distinta a seconda della provenienza delle entrate e l'idoneità delle condotte distrattive ad incidere sull'attuazione dei fini pubblici, consente quindi di ritenere la controversia assoggettata alla giurisdizione contabile”*.

Ulteriore giurisprudenza della Corte di Cassazione (SS.UU., 31 luglio 2017, n.18991; SS.UU., 4 ottobre 2019, n. 24858) ha altresì rilevato che *“sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che avendo percepito fondi pubblici abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato ancorché non abbia presentato la domanda di concessione del finanziamento poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici”*.



Non v'è dubbio, dunque, che le condotte dell'IPPOLITO rilevate dalla citata relazione SPORTELLI siano, per entità dell'incidenza negativa e per sistematicità, di notevole gravità: e che come tali qui debbano essere considerate dal punto di vista disciplinare.

Si aggiungono a quanto attiene ai profili economici e finanziari, a stare alla relazione SPORTELLI, anche altre sistematiche violazioni dello Statuto da parte dell'IPPOLITO, non contestate dalla difesa. In particolare, si rileva [ricordando che per l'art.39 dello Statuto delle Sezioni (*Poligono, stand di tiro, locale custodia armi/munizioni*) comma 4, «Il Presidente della Sezione, è consegnatario pro-tempore del poligono»] è risultato che “a) [...] le strutture (rustico) degli stand a cielo aperto, esposti alle intemperie, si presentano in uno stato di abbandono. E' evidente una prolungata carenza manutentiva in tutti i locali (ad esempio presenza di crepe e infiltrazioni, aree esterne non curate [...]. [...] il locale di custodia armi e munizioni [...]non dispone di alcuna documentazione anche a firma di tecnici iscritti all'albo designati di MININTERNO ai sensi DPR 151/11 o dei VVF o del Ministero della Difesa[...]”. Vi si aggiunge quanto segue: “b) mancanza di bonifica delle aree; c) mancanza del DVR e la normativa della sicurezza non è seguita correttamente (estintori non mantenuti, corsi non eseguiti); d) trasferimento irregolare di arma presso altra sezione senza documentazione a supporto”.

Consegue da tutto quanto sopra che ricorre ampiamente l'aggravante dell'art.10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS per la particolare e ripetuta gravità del dolo e delle conseguenze derivati dall'abuso del potere e delle funzioni di presidente e dalla violazione dei relativi doveri: e che va irrogata la massima sanzione dall'ordinamento sportivo di cui trattasi, cioè la *radiazione*.

3. Simmetrica per la patente carenza dell'effettivo ed istituzionale ruolo di controllo e delle inerenti conseguenze è la posizione dell'incolpato **CANDIDO Giosuè**: da revisore dei conti del TSN Barletta qual er, egli aveva il dovere suo proprio di rilevare e di portare alle debite attenzioni la gravissima, pregiudizievole e sistematica condotta dell'IPPOLITO che poi è emersa dalla relazione SPORTELLI. Non trova alcuna giustificazione la sua sistematica omissione – anch'essa ben dimostrata dalla relazione – indipendentemente da ipotesi ulteriori, non di competenza di questo giudice.

Qui è sufficiente considerare che dalla relazione ispettiva della dott.ssa Elena SPORTELLI emerge che “Dall'analisi della verifica di cassa al 31.03.2023 i dati indicati dal revisore non risultano rispondenti né agli estratti conti bancari né alla prima nota di cassa [...]”. “Manca la documentazione fiscale e contabile [...]”. E', ai fini che rilevano in questa sede, acclarato che il CANDIDO, nella nominata veste, è seriamente e sistematicamente venuto meno al dovere di controllo circa la situazione finanziaria e la regolarità contabile della Sezione, da svolgere anche mediante le verifiche amministrative e di cassa.

Il che ha consentito all'IPPOLITO di protrarre e portare a conseguenze ulteriori la propria indebita condotta e di portarla a conseguenze ulteriori e di sistema. Il che conduce ad una severa sospensione del medesimo, nei termini temporali che si diranno tra breve. Ricorre anche qui, come richiesto dalla Procura Federale, ricorre l'aggravante dell'art.10, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS per la particolare gravità del dolo e delle conseguenze derivati dall'abuso delle funzioni. Egli va pertanto condannato alla sospensione per anni due e mesi sei da ogni attività sportiva e sociale.

4. Relativamente infine alla posizione dei rimanenti incolpati, cioè di **CARBONE Raffaele, CARDUCCI Gioacchino, SALERNO Nicola Savio, SARNI Alessandro**, semplici membri del Consiglio Direttivo, sussiste – seppure in misura ben minore – la riprovevolezza disciplinare della condotta omissiva. Questa riprovevolezza, infatti, va giuridicamente commisurata non alla loro asserita buona fede e sorpresa, ma al dovere di partecipazione attiva all'effettiva amministrazione che su di loro incombeva in quanto consiglieri



e che hanno invece colpevolmente pretermesso o trascurato, sempre a stare alla medesima relazione. Un tale disinteressamento e una tale trascuratezza non possono trovare giustificazione, come invece dedotto per alcuni, nella loro assenza di una specifica professionalità. Essi infatti non avevano dovere alcuno di assumere quelle cariche: sicché, nel momento in cui hanno, ciascuno per conto proprio, deciso di assumerle, divenivano per ciò solo gravati di doveri di vigilanza attiva e di ordinaria diligenza corrispondenti e a quelli erano tenuti ad adempiere, con conseguenti responsabilità circa l'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione.

L'avv. Antonella Perrotta in udienza ha affermato, per conto dei suoi assistiti CARDUCCI e SALERNO, che essi erano all'oscuro delle attività compiute dal presidente IPPOLITO e disconoscevano le loro firme, dunque contraffatte, sui verbali del Consiglio Direttivo. Ma in questa sede, per le ragioni testé dette questo non li esime da responsabilità disciplinare, perché comunque avrebbero dovuto essere al corrente di quanto ivi scritto e immediatamente denunciare siffatti, asseriti, falsi materiali. Essi vanno pertanto condannati alla più lieve sanzione della sospensione per mesi sei da ogni attività sportiva e sociale.

Tutti gli incolpati sono dunque, seppure in diversa misura, per la propria parte responsabili delle incolpazioni loro mosse.

Segue a tutto quanto sopra l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nella qualità o nella misura detta: ciascuna specifica *ad personam* e proporzionata al ruolo ricoperto e alla gravità della rispettiva condotta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati tutti, condanna: IPPOLITO Paolo, alla radiazione da ogni attività sportiva e sociale; CANDIDO Giosuè, alla sospensione per anni due e mesi sei da ogni attività sportiva e sociale; CARBONE Raffaele, CARDUCCI Gioacchino, SALERNO Nicola Savio, SARNI Alessandro, alla sospensione per mesi sei da ogni attività sportiva e sociale.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Cosenza in persona del suo Presidente *pro tempore*, e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS, con immediata esecuzione.

Roma, 30 maggio 2024

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Dott. Stefano FANTINI
Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente supplente, relatore ed estensore